MODIFICAZIONI DELLA NORMATIVA RELATIVA AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 17

Copertura della contribuzione figurativa dei periodi di ammissione alle integrazioni salariali

Per i periodi di sospensione dal lavoro e di riduzione di orario, per i quali nei confronti di soggetti iscritti al Fondo e' stata ammessa l'integrazione salariale, anteriormente alla data di entrata in vigore dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma terzo, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 8, comma quinto, della legge 23 aprile 1981, n. 155, con versamento delle somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa a favore del Fondo a carico della Cassa integrazione guadagni.

Versione in vigore dal 27 novembre 1988, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 31 ottobre 1988, n. 480
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-della-normativa-relativa-al-fondo-di-previdenza-per-il/art-17-copertura-della-contribuzione-figurativa-dei-periodi-di-ammissione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it